

# **TI\_GERICHTE 38.2023.6 vom 15. Mai 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-05-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2023.6](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2023.6)

FR: TI\_GERICHTE 38.2023.6 du 15 mai 2023

IT: TI\_GERICHTE 38.2023.6 del 15 maggio 2023

## **Regeste**

Denegata giustizia irricevibile, poiché non risulta una domanda di ID rimasta inevasa. Mancando iscriz. a URC, Cassa non ha potuto emettere decisione. Ricorrente al corrente della procedura di iscrizione AD. ID in CH concesse a lavoratore frontaliere quando pensum ridotto, non se disocc. completa

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il disoccupato fa valere il diritto all'indennità presso una cassa di sua scelta. Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 9 cpv. 2) non è ammissibile un mutamento di cassa. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

### **E. 2**

Il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo ultimo datore di lavoro. Questi lo consegna al disoccupato quando lascia il suo servizio. Se l'assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di lavoro deve trasmettergli l'attestato, su domanda, entro una settimana.

### **E. 3**

I servizi competenti informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai propri compiti (art. 85 e 85 b LADI).” Dall'altra, che in concreto non risulta dagli atti che la Cassa, quando la ricorrente l'ha contattata per ricevere indicazioni circa il suo diritto a ID, abbia espressamente attirato la sua attenzione sul fatto che per la valutazione, mediante l'emanazione di una decisione, del suo diritto a prestazioni LADI era necessaria l'iscrizione in disoccupazione. È altrettanto vero, tuttavia, che in casu RI 1 era o in ogni caso avrebbe dovuto già essere ben al corrente della procedura da intraprendere al fine di iscriversi in disoccupazione, ritenuto che la stessa si era annunciata all'URC poco tempo prima, e meglio nel marzo 2022 con effetto dal 1° aprile 2022 (cfr. doc. 1) e aveva interposto domanda d'indennità di disoccupazione, compilando il relativo formulario il 28 marzo 2022 (cfr. doc. 4). La parte resistente, in effetti, a seguito di tale richiesta, il 29 marzo 2022 le ha comunicato che il suo caso di disoccupazione era stato aperto e che il diritto era stato stabilito (cfr. doc. 7). È, d'altronde, utile evidenziare che, nonostante la Cassa, il 14 febbraio 2023, abbia specificato che “se l'Assicurata dovesse iscriversi nuovamente presso l'URC e consegnerà alla cassa i relativi documenti, sarà nostra premura emettere una decisione di Cassa come richiesto dalla legge” (cfr. doc. IV; consid. 1.7.), la ricorrente non ha comunque proceduto alla relativa iscrizione. In simili condizioni, a ragione la parte resistente ha precisato che “mancando l'iscrizione all'URC non è stato possibile eseguire alcun provvedimento” (cfr. doc. IV pag. 4) ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 LPGa (“Nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato l'assicuratore deve emanare

per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni”). Pertanto nel caso di specie non risulta alcuna domanda di indennità di disoccupazione rimasta inevasa. Il ricorso per denegata giustizia del 24 gennaio 2023 è, di conseguenza irricevibile (cfr. STCA 42.2017.54 del 12 marzo 2018).

2.4. A titolo abbondanziale giova comunque osservare, da un lato che contestualmente a un ricorso per denegata giustizia il TCA è chiamato soltanto a stabilire se l'amministrazione si sia o meno resa colpevole di una denegata/ritardata giustizia e non a statuire nel merito della lite. In una sentenza pubblicata in SVR 2001 Nr. UV 38 pag. 109 seg., l'Alta Corte ha in effetti precisato che l'oggetto di un ricorso presentato in base all'art. 56 cpv. 2 LPGA, è soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo : il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di tale procedura. Al riguardo cfr. pure STF 8C\_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.2.

Dall'altro, che in ogni caso le indennità di disoccupazione in Svizzera vengono concesse ai lavoratori frontalieri allorché il loro pensum lavorativo presso il medesimo datore di lavoro viene ridotto, in quanto gli stessi, in tale situazione, possono essere considerati come lavoratori in disoccupazione parziale a norma dell'art. 65 cpv. 1 Regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. STF 8C\_248/2018 del 19 novembre 2018, pubblicata in DTF 145 V 39). La Direttiva relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull'assicurazione contro la disoccupazione, Direttiva ID 883 (Circolare ID 883) al p.to D36 - menzionato peraltro anche dalla Cassa (cfr. doc. IV pag. 6) - prevede: " D36 Per i lavoratori frontalieri parzialmente disoccupati con residenza all'estero, la questione della competenza è in linea di principio disciplinata in base alle regole applicabili ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa. A tal riguardo vi sono due eccezioni. Se il datore di lavoro svizzero riduce il tasso di occupazione convenuto contrattualmente e continua a occupare il lavoratore frontaliere (disdetta per modifica del contratto di lavoro)<sup>75</sup>, rimane competente lo Stato di attività. La competenza passa allo Stato di residenza soltanto in caso di disoccupazione completa<sup>76</sup>. È competente lo Stato di attività anche nel caso in cui i lavoratori frontalieri perdano l'attività a tempo parziale secondaria in Svizzera (attività accessoria) e mantengano quella principale. La competenza passa allo Stato di residenza soltanto se perdono anche l'attività principale (disoccupazione completa)." Le note 75 e 76 enunciano che "questa regolamentazione comporta un determinato rischio di abuso. In presenza di un simile caso la cassa deve verificare che non vi sia un contratto fittizio allo scopo di mantenere la competenza in Svizzera", rispettivamente che "questa regola non vale in presenza di una serie di contratti a tempo determinato (cfr. DTF 8C\_248/2018)".

La Cassa, del resto, ha riconosciuto alla ricorrente, benché risieda e abbia il suo centro di interessi in Italia e sia perciò una vera frontaliere, il diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° aprile 2022 quando la \_\_\_\_\_ ha ridotto il suo pensum lavorativo dal 50% al 30% con effetto dal 1° aprile 2022 (cfr. doc. IV pag. 1). La situazione di fatto è differente dal mese di novembre 2022. L'insorgente continua a lavorare al 30% presso \_\_\_\_\_ dove è stata riassunta dal 1° agosto 2022, mentre non lavora più, essendo stata licenziata, presso \_\_\_\_\_ dove ha lavorato al 30% dal 1° luglio 2022. A quel momento non è stato concluso alcun nuovo contratto di lavoro con tasso di occupazione ridotto.

2.5. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere

semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. La lite sottoposta all'esame di questo Tribunale concerne la l'eventuale denegata giustizia (contestuale a pretese indennità di disoccupazione) da parte della Cassa nei confronti della ricorrente, il cui ricorso si è però rivelato irricevibile. In casu la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l'art. 61 lett. f bis LPGA non merita di particolari approfondimenti. Qualora si volesse considerare quale lite di prestazioni, non verrebbero accolte spese, in quanto la LADI non ne prevede l'applicazione. Anche nel caso in cui la causa non riguardi delle prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese. In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che "(...) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)." Nel Cantone Ticino, come rilevato dall'Alta Corte nella citata STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., "vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)". In proposito cfr. anche STF 9C\_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la ré vision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107. Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2022 consid. 2.8.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.